COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie (2286) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 4

AVELLONE GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 4

COMINATO LUCIA 3

PICANO ANGELO, *Relatore* 3

Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):

Disciplina del volo da diporto o sportivo (*Approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato, modificati dalla X Commissione permanente della Camera e nuovamente modificati dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1092-*B*) 4

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 4

PAG.

LIGATO LODOVICO, *Relatore* 4

MELILLO SAVINO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 4

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 5

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

ANDÒ ed altri: Norme per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture (145);

BERNARDI GUIDO ed altri: Norme per la tutela dei lavoratori addetti al servizio pubblico di esercizio di taxi (279);

ANIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e collettivo (697);

PAG.

BOCCHI ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1046);

POLLICE ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto pubblico mediante autoveicoli da piazza (1162) . . . 6

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 6, 7, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

BERNARDI GUIDO 8, 9, 13, 16

BOCCHI FAUSTO 7, 8, 21

MELILLO SAVINO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 21

POTÌ DAMIANO 9

QUIETI GIUSEPPE, *Relatore* . . . 6, 10, 11, 12 13, 15, 16, 19, 20

RONZANI GIANNI 6, 7, 16

SIGNORILE CLAUDIO, *Ministro dei trasporti* 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 21

La seduta comincia alle 12,10.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Gioia è sostituito dal deputato Astone per i provvedimenti nn. 2286 e 1092-*B* e dal deputato Ricciuti per le proposte di legge nn. 145, 279, 697, 1046 e 1162; il deputato Colucci sostituisce il deputato Sodano, il deputato Aniasi sostituisce il deputato Sanguineti, il deputato Marte Ferrari sostituisce il deputato Tempestini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie (2286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie ».

Ricordo che nella seduta del 21 febbraio il relatore, onorevole Picano, aveva svolto la relazione e che, nel corso della settimana passata, abbiamo proceduto all'audizione dei dirigenti postelegrafonici.

ANGELO PICANO, *Relatore*. Dopo l'audizione del presidente dell'istituto postelegrafonici e dei sindacati dell'istituto stesso che, come ha ricordato il presidente, è stata effettuata la scorsa settimana, preannunzio la presentazione di un articolo aggiuntivo che, mi pare, riscuote la fiducia dei responsabili dell'istituto e dei rappresentanti sindacali.

Tale articolo aggiuntivo prevede l'alienazione del patrimonio immobiliare, di proprietà della gestione quiescenza, con esclusione dei beni aventi destinazione istituzionale, in quanto vetusto. In questi ultimi anni, infatti, la sua manutenzione ha portato l'istituto postelegrafonici ad accusare rilevanti passività: di qui la esigenza di procedere alla alienazione in modo da scongiurare per l'avvenire *deficit* di gestione.

Inoltre, tale articolo consente di definire chiaramente la questione senza dover arrivare alla subgestione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, ed è del seguente tenore:

ART. 1-*bis*.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, l'Istituto postelegrafonici è autorizzato ad alienare il patrimonio immobiliare di proprietà della Gestione quiescenza, con esclusione dei beni aventi destinazione istituzionale, al cui mantenimento continuerà a provvedere la Gestione proprietaria.

L'alienazione del patrimonio, come individuato al comma precedente, sarà effettuata con i criteri e le modalità che verranno stabilite con apposita delibera del Consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, dandosi precedenza, negli acquisti, agli attuali conduttori degli immobili.

LUCIA COMINATO. A nome del gruppo comunista desidero esprimere il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo

proposto dal relatore, onorevole Picano, in quanto è il frutto dell'audizione effettuata.

In relazione all'articolato del disegno di legge al nostro esame, preannunzio la presentazione dei seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

Sopprimere l'articolo 5.

5. 1.

Al primo comma dell'articolo 5, dopo le parole: « la cui gestione è », *sopprimere le seguenti*: « di regola ».

5. 2.

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 5.

5. 3.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Il Governo si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti preannunciati dopo averli valutati.

PRESIDENTE. L'orientamento della Commissione mi sembra quello di rinviare la discussione del provvedimento. Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno e della proposta di legge: Disciplina del volo da diporto o sportivo (Approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato, modificati dalla X Commissione permanente della Camera e nuovamente modificati dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1092-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pacini ed altri: « Disciplina del volo da diporto o sportivo », già approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1983, modificati dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 19 dicembre 1984 e nuovamente modificati dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 febbraio 1985.

Il relatore, onorevole Ligato, ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

LODOVICO LIGATO, *Relatore.* Sono favorevole alla modifica introdotta dal Senato all'articolo 2, sulla quale la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:

all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma;

all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;

alle norme di circolazione e di sicurezza;

all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.

Il regolamento di cui al comma precedente è emanato, per quanto attiene alle

norme di circolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:

all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma;

all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;

alle norme di circolazione e di sicurezza;

all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.

Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

Gli onorevoli Proietti, Righi e Bocchi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione

impegna il Governo,

all'atto dell'emanazione del decreto ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1092-B relativo alla nuova disciplina del volo da diporto, a tener conto, nella determinazione dei pesi, di possibili aumenti rispetto a quelli indicati nell'allegato mantenendo fermi i limiti di potenza del propulsore previsto nel medesimo allegato.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. A nome del Governo, lo accolgo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposta di legge senatori Pacini ed altri: « Disciplina del volo da diporto o sportivo » (*Approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato, modificati dalla X Commissione permanente della Camera e nuovamente modificati dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1092-*B*):

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Astone, Bernardi Guido, Bocchi, Bubbico, Cannelonga, Ciancio, Colucci, Cominato, Gradi, Grottola, La Penna, Ligato, Lucchesi, Manchinu, Pernice, Picano, Potì, Proietti, Quieti, Riccardi, Ridi, Ronzani, Rubino, Russo, Santuz.

Seguito della discussione delle proposte di legge Andò ed altri: Norme per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture (145); Bernardi Guido ed altri: Norme per la tutela dei lavoratori addetti al servizio pubblico di esercizio di taxi (279); Aniasi ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e collettivo (697); Bocchi ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1046); Pollice ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto pubblico mediante autoveicoli da piazza (1162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Andò ed altri: « Norme per la regolamentazione e la organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture »; Bernardi Guido ed altri: « Norme per la tutela dei lavoratori addetti al servizio pubblico di esercizio di taxi »; Aniasi ed altri: « Legge-quadro per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e collettivo »; Bocchi ed altri: « Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea »; Pollice ed altri: « Legge-quadro per il servizio di trasporto pubblico mediante autoveicoli da piazza ».

Come la Commissione ricorda, dei provvedimenti in esame è stato redatto un testo unificato. Proseguiamo nella discussione di detto testo.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Le organizzazioni sindacali di categoria, con le quali abbiamo avuto una audizione il 27 febbraio scorso, hanno espresso il loro parere sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Il nodo politico che aveva fermato i lavori della nostra Commissione era legato alla possibilità di comprendere o meno nel testo legislativo la disciplina degli autobus da noleggio.

Come relatore ritengo che tale nodo sia stato sciolto nel momento in cui queste associazioni sindacali hanno fatto pervenire una memoria che invita ad una sollecita approvazione del provvedimento, anche se ciò dovesse costare la diversificazione della regolamentazione del servizio taxi da quella del noleggio. In effetti il provvedimento sarebbe stato più completo se avessimo incluso nello stesso tutta la disciplina di questo settore, ma a questo punto bisogna scegliere tra un'approvazione rapida su un testo incompleto, o il proseguimento di un *iter* più lungo e complesso di quello portato avanti finora. Tra l'altro mancherebbe quell'approfondimento della problematica che è stato raggiunto per la parte relativa alla regolamentazione del servizio taxi.

Non vi sono altri punti significativi di contrasto, ritengo pertanto che il provvedimento potrebbe essere approvato, nella seduta odierna, nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

GIANNI RONZANI. Il gruppo comunista ritiene che il nodo da sciogliere sia soprattutto politico; da parte nostra ribadiamo la necessità di definire l'intera materia in modo organico, approfondendo tutte le questioni, compresa la disciplina relativa agli autobus da noleggio. Possiamo approvare parzialmente il provvedimento, mettendoci al lavoro per definire la restante parte augurandoci che su tale problematica si abbia il contributo delle associazioni di categoria; naturalmente questa ipotesi comporta un certo numero di scogli concreti, anche per la ragione che la maggioranza ritiene non sia possibile approvare le norme relative alla disciplina degli autobus. Molto coerentemente il no-

stro gruppo fin dall'inizio aveva affermato – e lo ribadisco ora categoricamente – che sarebbe stato giusto lavorare per definire l'intera materia con una legge-quadro. Se questa mattina si dovesse decidere lo scorporo della normativa riguardante i taxi, la responsabilità ricadrebbe sul Governo e sulla maggioranza che in sede di Comitato ristretto avevano aderito ad una impostazione unitaria e hanno poi deciso di assumere altre posizioni. Riteniamo che lo scorporo sia una soluzione sbagliata ma, di fronte al pericolo concreto che la discussione sugli autobus si protragga ancora per molto tempo – e ciò per una serie di ragioni oggettive, per il fatto che esistono in materia problemi aperti e contenziosi che hanno consigliato il relatore ad avanzare la sua proposta – per non penalizzare il settore taxi e noleggio con autovetture, il gruppo comunista non si opporrà all'approvazione della normativa riguardante appunto tale materia. Non ci opporremo, ma a condizione che il testo raccolga integralmente i suggerimenti dei sindacati di categoria e che ci si metta contestualmente al lavoro per varare in tempi rapidi un provvedimento riguardante gli autobus.

PRESIDENTE. Poiché ora è prevista una riunione congiunta con la Commissione lavori pubblici, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,35, è ripresa alle 13,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione delle proposte di legge al nostro esame.

FAUSTO BOCCHI. Signor presidente, signor ministro, credo sia presente a tutti l'importanza del provvedimento in discussione che, dopo un laborioso *iter*, è giunto alla dirittura d'arrivo insieme con il maturare di taluni problemi concernenti, più in generale, l'assetto delle aree metropolitane.

Desidero ricordare l'impegno di tutti i gruppi nel definire il testo unificato del provvedimento; in particolare, vorrei ringraziare il relatore, il quale ha mostrato ampia disponibilità e sensibilità nel lavorare ad un testo unificato che era stato giudicato soddisfacente da tutti i gruppi.

Se mi è consentito, signor ministro, aggiungo che, nel momento in cui discutiamo la legge-quadro per il servizio di trasporto delle persone attraverso autovetture non di linea, emerge la carenza della disciplina riguardante il servizio di pubblico trasporto collettivo. Mi riferisco, ancora una volta, al problema del codice della strada; anche relativamente a questo aspetto sarebbe stato più semplice (oltre che maggiormente produttivo) per il Parlamento, e per questa Commissione in particolare, elaborare una normativa più efficace e più aderente alla situazione, che si è lasciata invece degenerare.

Ringrazio inoltre l'onorevole sottosegretario per aver seguito con attenzione ed assiduità i lavori della Commissione; tuttavia, ancora una volta, siamo di fronte ad un problema rilevante per risolvere il quale il Governo non ha avanzato alcuna proposta organica. Infatti, il tentativo di porre rimedio a questa situazione è stato operato mediante varie proposte di legge di iniziativa parlamentare, mentre l'apporto del Governo – che pure interviene nel settore attraverso il ministero – si è limitato, a nostro avviso, all'assidua partecipazione del sottosegretario.

Il testo unificato in esame è stato sottoposto, per il parere, alle competenti Commissioni, di cui la Commissione di merito condivide le pronunce e le fa proprie. Noi ritenevamo che il provvedimento fosse organicamente completo e permettesse di disciplinare l'intero settore del trasporto pubblico di persone; invece, a seguito della posizione assunta da una parte degli interessati e della maggioranza, si rischia di decapitarlo. Intendo cioè riferirmi allo stralcio della materia riguardante il noleggio degli autobus. A mio giudizio, il nullaosta che le organizzazioni interessate hanno espresso dopo la recente audizione svoltasi in questa sede è stato praticamente estorto: infatti, se non erro, le associazioni che avevano manifestato l'esigenza di stralciare quella parte rappresentavano certamente una minoran-

za sia dal punto di vista numerico, sia sotto il profilo qualitativo.

Tuttavia, comprendendo la necessità di non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento, noi ci comporteremo in modo regolamentare per quanto riguarda i voti da esprimere sugli emendamenti che il relatore presenterà: non faremo ricorso, cioè, agli strumenti che potremmo utilizzare per sottolineare ulteriormente il nostro disappunto in merito alla questione.

Non ripeterò qui quanto detto dal collega Ronzani, solo limitandomi a ricordare l'esigenza, da lui prospettata, che sia da parte del Parlamento, sia da parte di altri organi (e qui mi rivolgo soprattutto al Governo) si assuma un impegno immediato per regolamentare il servizio effettuato dagli autobus; infatti, in questo settore viene oggi impegnata una parte notevole delle risorse nazionali, per l'uso più generalizzato di questo tipo di trasporto, che è stato anche incrementato per i numerosi collegamenti casa-lavoro, casa-scuola, lavoro-scuola, e per gli aumentati itinerari turistico-culturali.

Dal testo al nostro esame, invece, è stata stralciata tutta la parte relativa agli autobus, in cui era pure prevista la possibilità, per le aziende pubbliche di trasporto, di utilizzare e gestire autobus al di fuori dei circuiti normali delle linee urbane ed extraurbane: e ciò costituisce una scelta che non corrisponde all'esigenza di maggiori economie e di migliore utilizzazione del patrimonio pubblico. Tutti conosciamo lo stato del bilancio delle aziende pubbliche di trasporto, e sappiamo quali difficoltà esse incontrino nell'aggiornare il parco vetture e le attrezzature, e nell'adottare le moderne tecnologie. Eppure, si è deciso di rinviare l'adozione di un provvedimento che avrebbe consentito di risolvere una situazione, che tra l'altro presenta problemi anche nei confronti dei tutori dell'ordine del traffico e della magistratura. Contrariamente a quanto era stato dichiarato in circolari interpretative della motorizzazione civile, delle sentenze del Consiglio di Stato in questi giorni hanno dato perfettamente ragione a queste aziende, abilitandole a gestire il settore in questione. Qui non ci troviamo di fronte ad un problema di conflittualità o concorrenza tra aziende pubbliche e private: qui si tratta, piuttosto, di portare ad una gestione ottimale il complesso patrimonio esistente in questo settore. Tra l'altro, le incertezze normative si riflettono anche sulla produzione degli autobus, ed i membri di questa Commissione sanno quante sollecitazioni ci pervengono dalle case costruttrici, per evitare che nel settore della produzione di queste vetture si aggravi la crisi che è già presente, con il massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni.

Desidero rilevare poi che il testo in esame – soprattutto se da esso verrà definitivamente stralciata la normativa concernente i servizi autobus non di linea – dovrà essere considerato come legge-quadro, dal momento che in esso vengono definite le competenze di regioni, province e comuni, nei settori esaminati; pertanto, definire il provvedimento come un insieme di norme di regolamentazione e di aggiornamento mi sembra riduttivo, e probabilmente non corrispondente al merito del testo.

Su quest'ultimo, il gruppo comunista ha già espresso la sua opinione: ci riserviamo di esprimerla ancora in sede di discussione degli articoli e di dichiarazione di voto finale.

GUIDO BERNARDI. Innanzitutto vorrei rispondere ad un rilievo fatto dal collega Ronzani, osservando che non c'è da scandalizzarsi, o da cercare responsabilità del Governo e della maggioranza, se un provvedimento di legge, partito nel suo *iter* parlamentare con il pieno accordo di tutti i gruppi, ad un certo punto registra una divaricazione di opinioni, perché una parte politica si è resa conto del fatto che le problematiche connesse alla regolamentazione del servizio taxi sono completamente diverse da quelle concernenti il servizio degli autobus non di linea, legato ad una dimensione aziendale, a direttive comunitarie, a questioni del tutto differenti. Certamente, in un provvedimento può essere inserito tutto: ma allora dovremmo

stendere un'unica legge per il trasporto pubblico ferroviario, nautico, e così via, con il risultato di un gran calderone disorganico. Accetto invece la raccomandazione del collega Ronzani di porre allo studio il più rapidamente possibile anche la regolamentazione dell'altro settore, che è necessaria.

Mi sembra tuttavia abdicativa della sovranità del Parlamento la sua dichiarazione di dover accettare integralmente i suggerimenti del sindacato.

L'onorevole Ronzani sa benissimo che in questa Commissione si è lavorato in un clima in cordiale intesa tra le parti politiche, intesa che non smentiamo in questo momento.

La sua parte politica ha accettato lo stralcio della parte riguardante gli autobus con intelligenza e comprensione, ma ritengo che l'aggettivo « integralmente », riferito all'accoglimento dei suggerimenti dei sindacati, non sia, in linea di principio, accettabile. Sarà un fatto positivo se potremo accettare tutti o gran parte dei suggerimenti dei sindacati, ma questo non deve essere pregiudiziale.

Il collega Bocchi ha toccato un tema che giustifica la divaricazione dei due problemi e cioè la possibilità di estendere il servizio non di linea alle aziende municipalizzate per ripianare i loro bilanci. Ricordo che la sua parte politica parla di « neutralità del trasporto », neutralità legata alla produttività economica e sociale del servizio. Dovremmo verificare i costi chilometrici sopportati dalle aziende pubbliche e da quelle private in modo da ricavarne un opportuno confronto. Non possiamo risanare il bilancio delle aziende pubbliche rubando spazi all'iniziativa privata che con maggiore efficacia e con minori costi gestisce i trasporti.

Da parte nostra non ci saranno obiezioni né ostilità se potremo affidare al servizio pubblico – purché la sappia gestire – un'ulteriore fetta del mercato. Riteniamo però che alcuni accertamenti siano necessari in omaggio a quella neutralità dei trasporti che deve privilegiare l'economicità e la socialità del settore e del servizio.

DAMIANO POTÌ. Il gruppo socialista ritiene valida la proposta del relatore di separare il problema degli autobus da noleggio. Certo che, comprendendo anche questo settore, il provvedimento sarebbe più organico e generale, ma la sua approvazione comporterebbe tempi più lunghi, mentre il problema dei taxi richiede degli interventi urgenti, considerate anche le richieste delle organizzazioni sindacali e di categoria.

Stralciando la parte relativa agli autobus – ricordo che è stato sollevato l'importante problema della reciprocità fra il pubblico ed il privato – avremo modo di approfondire maggiormente questo argomento.

Ci auguriamo e sollecitiamo un voto favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Gli onorevoli Ronzani e Bocchi hanno presentato il seguente emendamento riferito al titolo del provvedimento al nostro esame:

Sostituire il titolo del testo unificato con il seguente:

« Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea con autovetture ».

(*È approvato*).

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(*Definizione*).

Sono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa, rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Gli autoservizi pubblici non di linea si suddividono in:

1) servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante;

2) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e natante;

3) servizio di noleggio con conducente e autobus o minibus.

Gli onorevoli Bernardi Guido, Picano, Rubino e Becchetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

1) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante;

2) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e natante ».

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Sono favorevole.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bernardi Guido ed altri, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Servizio taxi*).

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; la tariffa viene determinata amministrativamente dagli organi competenti che pure stabiliscono le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente avviene all'interno dell'area comunale o comprensoriale; la prestazione del servizio è obbligatoria.

I natanti che svolgono un servizio pubblico di trasporto di persona, le cui tariffe sono soggette a discipline comunali o per il cui stazionamento sono previste apposite aree, vengono assimilati ove possibile, al servizio taxi, per cui non dovranno applicarsi le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici via acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « il prelevamento dell'utente », *aggiungere le parole*: « ovvero l'inizio del servizio ».

Gli onorevoli Ronzani, Bocchi e Cominato hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « il prelevamento dell'utente », *aggiungere le parole*: « ovvero l'inizio del servizio ».

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, identico allo emendamento Ronzani ed altri, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Servizio di noleggio con conducente*).

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richie-

sta per una determinata prestazione. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco che costituiscono il punto di partenza per ogni viaggio.

L'onorevole Ronzani ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « che costituiscono il punto di partenza per ogni viaggio ».

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Sono favorevole.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Ronzani, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Servizio di noleggio con autobus e minibus*).

Il servizio noleggio con autobus e minibus realizza i seguenti autoservizi pubblici di trasporto non di linea:

a) di interesse turistico destinati al trasporto con finalità turistiche, con offerta indifferenziata al pubblico, anche se eseguita a mezzo di agenzie di viaggio o di terzi in generale ed anche se siano previste prestazioni accessorie;

b) di interesse sociale, destinati al trasporto esclusivo di lavoratori o di studenti, scolari o di appartenenti ad istituti scolastici di educazione, di cura, ovvero di comunità;

c) di raccordo con terminali ferroviari automobilistici, aerei e marittimi;

d) occasionali destinati all'assolvimento di speciali esigenze di trasporto connesse allo svolgimento di fiere o manifestazioni varie.

Gli onorevoli Bernardi Guido, Picano, Rubino e Becchetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Sono favorevole.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Trattandosi dell'unico emendamento presentato all'articolo 4 ed essendo soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(*È respinto*).

L'articolo 4 è pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Competenze regionali*).

Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e nel quadro dei princìpi fissati dalla presente legge.

Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti per l'attività di cui all'articolo 1, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative della materia di cui al comma precedente, specie al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro di una corretta organizzazione economica e territoriale.

Nel rispetto delle norme regionali gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative disciplinano i servizi a mezzo di specifici regolamenti, anche

uniformati comprensorialmente, per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

A tutti i livelli regionali e comunali sono costituite commissioni consultive che devono operare in riferimento all'applicazione dei regolamenti e alla esecuzione del servizio.

In dette commissioni deve essere riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria e alle associazioni degli utenti.

Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Competenze comunali*).

I comuni nel predisporre i regolamenti per l'attività di cui all'articolo 1 devono stabilire:

a) il numero ed il tipo degli autoveicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento dei servizi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe dei taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

Ai lavoratori dipendenti e sostituti alla guida è rilasciata una quota non inferiore al 50 per cento delle licenze concesse dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Ronzani ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Ai lavoratori dipendenti e sostituti alla guida se esistenti è rilasciata una quota delle nuove licenze concesse dalla data di entrata in vigore della presente legge determinata dai singoli comuni sentita la commissione di cui all'articolo 5 ».

Gli onorevoli Bernardi Guido, Becchetti, Rubino e Picano hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Ai lavoratori dipendenti e sostituti alla guida con un minimo di 5 anni è rilasciata una quota non superiore al 10 per cento delle nuove licenze concesse dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinata dai singoli comuni, sentita la commissione di cui all'articolo 5 ».

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Ronzani.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Ronzani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Ronzani, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

A seguito di tale votazione l'emendamento Bernardi Guido ed altri risulta assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Figure giuridiche*).

I titolari di licenza per il servizio pubblico di trasporto persone, ai fini del libero esercizio della propria attività, possono:

1) essere iscritti in qualità di artigiani all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, che ne definisce con le sue norme l'impresa di trasporto persone;

2) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, o in società di qualunque tipo;

3) associarsi in consorzio fra imprese artigiane.

Nei casi di cui al precedente numero 2 è consentita la possibilità di conferire la licenza all'organismo cooperativo o alla società e di rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza, esclusione dall'organismo cooperativo.

Gli onorevoli Bernardi Guido, Becchetti, Rubino e Picano hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 7.

I titolari di licenza per i servizi pubblici di trasporto persone previsti dall'articolo 1, ai fini del libero esercizio della loro attività, possono:

1) Essere iscritti in qualità di artigiani all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, che ne definisce, con le sue norme, l'impresa di trasporto persone.

2) Essere soci di consorzi artigiani.

3) Essere soci di società cooperative di produzione e lavoro o di servizio o di cooperative di servizio con intestazione formale della licenza alla cooperativa e disponibilità della licenza al singolo quotista.

4) Essere soci di imprese di qualunque altro tipo.

Nei casi di cui ai precedenti nn. 3 e 4 è consentita la possibilità di conferire la licenza all'organismo societario e di rientrarne in possesso in caso di decadenza o esclusione dall'organismo stesso.

In caso di recesso dagli organismi di cui ai punti 3 e 4, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno cinque anni.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il punto 2) con il seguente:

« 2) associarsi in cooperative di produzione, di lavoro o di servizio, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva »;

Aggiungere il seguente punto 4): « 4) essere imprese private che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 1;

Aggiungere, in fine, il seguente comma: « In caso di recesso degli organismi di cui al primo comma, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno tre anni ».

Gli onorevoli Bocchi, Ronzani e Ridi hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 2) sopprimere le parole: « o società di qualunque tipo ».

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Invito l'onorevole Bernardi Guido a ritirare il suo emendamento interamente sostitutivo.

GUIDO BERNARDI. Lo ritiro.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Quieti riferito al punto 2) dell'articolo 7, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

A seguito di tale votazione l'emendamento Bocchi ed altri risulta assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Quieti introduttivo di un punto 4) all'articolo 7, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Quieti tendente ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 7, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 che, con le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 7.

(*Figure giuridiche*).

I titolari di licenza per il servizio pubblico di trasporto persone, ai fini del libero esercizio della propria attività, possono:

1) essere iscritti in qualità di artigiani all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, che ne definisce con le sue norme l'impresa di trasporto persone;

2) associarsi in cooperative di produzione, di lavoro o di servizio, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva;

3) associarsi in consorzio fra imprese artigiane;

4) essere imprese private che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 1.

Nei casi di cui al precedente numero 2) è consentita la possibilità di conferire la licenza all'organismo cooperativo e di rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza, esclusione dall'organismo cooperativo.

In caso di recesso dagli organismi di cui al primo comma, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno tre anni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Modalità per il rilascio di licenze*).

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autonoleggio devono essere rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in *leasing* del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.

Per il rilascio della licenza di noleggio è obbligatoria la disponibilità di un'autorimessa o di un pontile d'attracco dove rispettivamente le autovetture o i natanti devono sostare ed essere a disposizione dell'utente.

I servizi di noleggio con autobus e minibus si svolgono in base a licenze conferite previo pubblico bando.

Le regioni provvedono ad emanare le norme per la disciplina dei servizi di noleggio con autobus e minibus, fissando in particolare:

a) le modalità e le condizioni per il rilascio delle licenze nonché i titoli di preferenza a favore dei titolari di licenze di autoservizi di linea per il trasporto di persone, comprese le aziende speciali per i servizi di pubblico trasporto costituite ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, numero 2578, o ai sensi di leggi regionali aventi analogo contenuto, le quali possono impiegare, in via eccezionale, autobus destinati a servizi di linea;

b) il numero e le caratteristiche degli autobus e minibus da adibire;

c) le località nelle quali gli autobus e minibus in servizio di noleggio debbono, di norma, essere dislocati per assolvere alle diverse esigenze.

Gli onorevoli Bernardi Guido, Becchetti, Rubino e Picano hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Non è ammesso il cumulo delle licenze. Le situazioni difformi debbono essere regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Sopprimere gli ultimi due commi.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti Bernardi Guido ed altri.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Esprimo parere favorevole.

FAUSTO BOCCHI. Il gruppo comunista esprime parere contrario agli emendamenti Bernardi Guido ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo degli emendamenti presentati dagli onorevoli Bernardi Guido ed altri, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bernardi Guido ed altri soppressivo degli ultimi due commi dell'articolo 8, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(*Trasferibilità delle licenze*).

La licenza per il servizio dei taxi o di noleggio con conducente di cui all'articolo 1 è trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescitti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia inabile permanente al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare la licenza passa agli eredi, che possono condurre in proprio, se in possesso dei requisiti previsti, o possono trasferirla ad altri.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può più esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(*Sostituzione alla guida*).

I tassisti singoli, o comunque appartenenti a cooperative di servizio di cui al precedente articolo 7, possono essere sostituiti alla guida del loro taxi da persona in possesso dei requisiti necessari per la guida di auto pubbliche previsti dalle vigenti leggi, quando ricorrano le seguenti condizioni:

1) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

2) per riposo settimanale di un giorno;

3) per chiamata alle armi;

4) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

5) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

6) nel caso che al titolare vengano attribuiti incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

7) quando il titolare abbia compiuto il sessantesimo anno di età;

8) per gravi e comprovate necessità familiari che impediscano la personale conduzione alla guida;

9) per trasferimento agli eredi del titolare defunto.

La sostituzione deve essere comunicata al sindaco che ha rilasciato la licenza con la indicazione del tipo di rapporto stabilito tra il titolare ed il sostituto.

Il rapporto di lavoro con i sostituti alla guida deve essere regolato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore, o, in mancanza, dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori similari, da rapporto di familiare collaborazione attestato dall'Albo delle imprese artigiane, o da contratto di gestione a termine legalizzato non superiore a 6 mesi.

Per tutte le sostituzioni alla guida in atto, non conformi alla presente legge, è previsto un periodo transitorio di un anno per uniformarsi.

Il relatore, onorevole Quieti, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I tassisti di cui al precedente articolo 7 possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del loro taxi da persone in possesso dei requisiti necessari per la guida di auto pubbliche previsti dalle vigenti leggi, quando ricorrano le seguenti condizioni ».

Sopprimere il punto 7.

Sopprimere il punto 8.

Gli onorevoli Bernardi Guido, Becchetti, Rubino e Picano hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I tassisti di cui al precedente articolo 7 possono essere sostituiti alla guida del loro taxi da persona in possesso dei requisiti necessari per la guida di auto pubbliche previsti dalle vigenti leggi, quando ricorrano le seguenti condizioni ».

Sopprimere il punto 7.

Al secondo comma, sopprimere le parole: « con la indicazione del tipo di rapporto stabilito tra il titolare e il sostituto ».

Al terzo comma, sopprimere le parole: « non superiore a sei mesi ».

Gli onorevoli Ronzani, Bocchi e Ridi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « possono essere sostituiti alla guida », *aggiungere la parola*: « temporaneamente ».

Sopprimere il punto 7.

Sopprimere il punto 8.

Al penultimo comma, sopprimere le parole: « o da contratto di gestione a termine legalizzato non superiore a sei mesi ».

GIANNI RONZANI. Dichiaro di ritirare l'emendamento al penultimo comma dell'articolo 10 di cui sono il primo firmatario.

GUIDO BERNARDI. Dichiaro di ritirare l'emendamento al terzo comma dell'articolo 10 di cui sono il primo firmatario.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Bernardi Guido ed altri al secondo comma.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, onorevole Quieti, sostitutivo del primo comma.

(*È approvato*).

A seguito di tale votazione, gli emendamenti Bernardi Guido ed altri e Ronzani ed altri risultano assorbiti.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, onorevole Quieti, soppressivo del punto 7), identico agli emendamenti Ronzani ed altri e Bernardi Guido ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, onorevole Quieti, soppressivo del punto 8), identico all'emendamento Ronzani ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bernardi Guido ed altri al secondo comma, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 che, con le modifiche testé apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 10.

(*Sostituzione alla guida*).

I tassisti di cui al precedente articolo 7 possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del loro taxi da persona in possesso dei requisiti necessari per la guida di auto pubbliche previsti dalle vigenti leggi, quando ricorrano le seguenti condizioni:

1) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

2) per riposo settimanale di un giorno;

3) per chiamata alle armi;

4) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

5) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

6) nel caso che al titolare vengano attribuiti incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

7) per trasferimento agli eredi del titolare defunto.

La sostituzione deve essere comunicata al sindaco che ha rilasciato la licenza.

Il rapporto di lavoro con i sostituti alla guida deve essere regolato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore, o, in mancanza, dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori similari, da rapporto di familiare collaborazione attestato dall'Albo delle imprese artigiane, o da contratto di gestione a termine legalizzato non superiore a 6 mesi.

Per tutte le sostituzioni alla guida in atto, non conformi alla presente legge, è previsto un periodo transitorio di un anno per uniformarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

(*Obblighi dei titolari di licenza*).

Le autovetture del servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

I viaggi devono essere effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione.

Nell'attività di noleggio con conducente, esercitata a mezzo di autovettura, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico là dove esiste il servizio di taxi.

Le prenotazioni di trasporto per i servizi di autonoleggio da rimessa con conducente devono essere effettuate presso le rispettive autorimesse.

I comuni in cui non esiste il servizio da piazza (taxi) hanno la facoltà di autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio da noleggio allo stazionamento su aree pubbliche a tal fine destinate.

I comuni, fermo restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari ed in accordo con le

organizzazioni sindacali di categoria, rappresentanti i comparti del trasporto persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal precedente terzo comma, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle previste per il servizio di taxi e comunque da queste chiaramente distinte, individuate e delimitate.

Il relatore, onorevole Quieti, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, rappresentanti i comparti di trasporto persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal precedente terzo comma, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle previste per il servizio taxi o comunque da queste chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa ».

Aggiungere il seguente ultimo comma:

« Il servizio taxi, ove esista, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri ».

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(*Caratteristiche delle autovetture*).

Le autovetture del servizio di taxi devono essere munite di tassametro, attraverso la sola lettura del quale deve essere deducibile il corrispettivo da pagare.

Le autovetture destinate al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta « taxi ».

Ad ogni veicolo munito di licenza sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero « Servizio pubblico » del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

Le autovetture destinate al servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta « noleggio ».

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Tariffe*).

Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con apparecchiatura appositamente omologata e determinato dalla competente autorità amministrativa.

La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Il prezzo del trasporto per le vetture da noleggio viene direttamente concordato fra l'utenza ed il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Il Ministro dei trasporti, sentita la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, emana,

entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le norme che stabiliscono i criteri di una tariffa chilometrica minima e massima da applicare per i servizi di noleggio da rimessa con conducente per autovetture ed autobus.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(*Agevolazioni fiscali*).

Ai soli titolari di licenza taxi o di noleggio con autorizzazione alla sosta in piazza nei comuni ove non esiste il servizio taxi, i carburanti per l'esercizio dell'attività sono ceduti al netto delle imposte, mediante rimborso da parte del Ministero delle finanze in ragione di litri 20 al giorno, per i giorni di effettivo servizio.

Sono abrogate le norme stabilite al riguardo dalle leggi 9 maggio 1950, n. 202, 17 dicembre 1971, n. 1153, e 18 dicembre 1964, n. 1350.

Ai titolari di licenza taxi viene rimborsata l'imposta IVA per l'acquisto dell'autovettura destinata al servizio e per la eventuale vendita della vettura sostituita.

Il rimborso non può essere effettuato se non sono trascorsi almeno tre anni dal rimborso in precedenza accordato.

Per coloro che si associano nelle forme di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 7 potranno essere previsti incentivi e particolari agevolazioni e benefici, quali ad esempio contributi per autorimesse o altri servizi collettivi, contributi per l'istituzione del servizio radio-taxi e radio-telefono o altri, anche in relazione alla opportunità che il servizio venga svolto con la maggiore soddisfazione dell'utente.

Il relatore, onorevole Quieti, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Gli onorevoli Ronzani, Bocchi e Ridi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(*Agevolazioni fiscali*).

Si confermano le agevolazioni fiscali vigenti.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare il mio emendamento. Esprimo parere favorevole all'emendamento Ronzani ed altri.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Esprimo parere favorevole allo emendamento interamente sostitutivo a firma Ronzani ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ronzani ed altri, favorevoli Governo e relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(*Disposizioni particolari*).

Ferme restando le norme stabilite dalla legge 7 aprile 1976, n. 125, nell'ambito degli aeroporti sono autorizzati ad effettuare il servizio i titolari di licenza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi tra comuni interessati istituiti della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, è delegata alla regione.

Il servizio di taxi e di noleggio è aperto a tutti i soggetti portatori di *handicaps*.

I comuni dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio, il numero ed il tipo di vetture da destinare al trasporto pubblico di persone portatrici di *handicaps* di particolare gravità in attuazione della legge 30 marzo 1971,

n. 118, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Nei comuni di minori dimensioni, che sono determinati per ogni provincia dalla Camera di commercio e industria previo parere dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale, dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, gli autoveicoli in servizio da piazza sono esonerati dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che gli autoveicoli immatricolati per servizio di noleggio con conducente facciano anche servizio da piazza.

Il relatore, onorevole Quieti, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

Gli onorevoli Bernardi Guido, Becchetti, Rubino e Picano hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « il numero ed il tipo di vetture da destinare al trasporto pubblico di persone » *con le seguenti*: « il numero ed il tipo di vetture già esistenti da attrezzare anche al trasporto pubblico di persone ».

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Bernardi Guido ed altri.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Esprimo parere favorevole allo emendamento presentato dal relatore e all'emendamento Bernardi Guido ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bernardi Guido ed altri, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(*Abrogazione di norme*).

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme della presente legge.

L'onorevole Ronzani ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente secondo comma:

« I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme di cui alla presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore ».

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bocchi, Ronzani, Ridi e Cominato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,

nell'esaminare il provvedimento recante « Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea con autovetture » allo scopo di garantirne una organica e puntuale attuazione,

impegna il Governo:

1) a risolvere il problema delle agevolazioni fiscali relative al consumo di carburante, adeguandole e prevedendole per tutti i tipi di carburante;

2) a contemplare e ad adeguare altresì le agevolazioni sull'imposta IVA sia per l'acquisto che per la vendita della vettura sostituita.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

FAUSTO BOCCHI. No.

PRESIDENTE. Le proposte di legge nel testo unificato saranno subito votate a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Proposte di legge Andò ed altri (145), Bernardi Guido ed altri (279), Aniasi ed altri (697), Bocchi ed altri (1046), Pollice ed altri (1162) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea con autovetture » (145-279-697-1046-1162):

Presenti e votanti . . . 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 26
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Becchetti, Bernardi Guido, Bocchi, Cannelonga, Cazora, Ciancio, Colucci, Cominato, Ferrari Marte, Gradi, La Penna, Ligato, Lucchesi, Manchinu, Pernice, Potì, Proietti, Quieti, Riccardi, Ricciuti, Ridi, Ronzani, Rubino, Russo Ferdinando e Santuz.

La seduta termina alle 14,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO